

ORDINANZA

Il Giudice,

A scioglimento della riserva adottata all'udienza del 21 luglio 2017

Rilevato che la memoria depositata dal difensore di [REDACTED] il 23 dicembre 2016, dopo la notifica dell'avviso ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p., non è pervenuta al Pubblico Ministero, non è entrata nel fascicolo processuale e il Pubblico Ministero il 18 gennaio 2017 ha emesso il decreto di citazione diretta a giudizio senza poterla visionare

Rilevato che la memoria presentata dalla difesa riguarda temi di rilievo per la valutazione, indipendentemente dalla loro fondatezza, dell'esito delle indagini quali, in ordine al reato di diffamazione, l'eventuale mancanza del requisito della comunicazione a più persone e, in materia di competenza territoriale, la possibile competenza di altre Autorità giudiziaria

Rilevato che tale mancato esercizio delle facoltà difensive, per ragioni non imputabili alla difesa stessa, è sostanzialmente equivalente al mancato svolgimento dell'interrogatorio qualora richiesto nella fase degli incumbenti di cui all'art. 415 bis c.p.p. e che comunque si situa nel campo ed è assimilabile alla causa di nullità prevista dall'art. 178 lettera c) che riguarda l'assistenza dell'imputato

Rilevato pertanto che il decreto di citazione diretta a giudizio deve essere dichiarato nullo con la conseguente ritrasmissione del fascicolo al Pubblico Ministero

P.Q.M.

decide come in parte motiva

Il Giudice

Guido Salvini

